

*Genova, data del protocollo*



**Consiglio Notarile dei Distretti  
Riuniti di Genova e Chiavari**

[cnd.genova@postacertificata.notariato.it](mailto:cnd.genova@postacertificata.notariato.it)

**Ordine degli Avvocati di Genova**

[segreteria@ordineavvgenova.it](mailto:segreteria@ordineavvgenova.it)

**Ordine degli Architetti Pianificatori  
Paesaggisti e Conservatori di Genova**

[archgenova@pec.aruba.it](mailto:archgenova@pec.aruba.it)

**Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori  
Forestali delle Province di Genova e Savona**

[protocollo.odaf.genova-savona@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.genova-savona@conafpec.it)

**Collegio dei Geometri e dei Geometri  
Laureati di Genova**

[collegio.genova@geopec.it](mailto:collegio.genova@geopec.it)

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Genova**

[ordine.genova@ingpec.eu](mailto:ordine.genova@ingpec.eu)

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti contabili di Genova**

[ordinecommercialistigenova@pec.it](mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it)

**Collegio Unico Regionale dei Periti Agrari e  
dei Periti Agrari Laureati della Liguria**

[collegioregionaleliguria@pec.peritiagrari.it](mailto:collegioregionaleliguria@pec.peritiagrari.it)

**Collegio Provinciale degli Agrotecnici e  
Agrotecnici Laureati di Genova e La Spezia**  
[genova@pecagrotecnici.it](mailto:genova@pecagrotecnici.it)

**Collegio dei Periti Industriali e dei Periti  
Industriali Laureati della Provincia di  
Genova**  
[collegiodigenova@pec.cnpi.it](mailto:collegiodigenova@pec.cnpi.it)

e p.c. alla

**Direzione Regionale Liguria**  
Ufficio Attività Immobiliari

**OGGETTO:** *attività di Pubblicazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, num. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.*

L'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, ha stabilito che la banca dati del Catasto di questa Agenzia venga aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo delle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli Organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In attuazione della suddetta norma, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha predisposto le proposte di variazione colturale, relative alle dichiarazioni 2024, e le ha trasmesse alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare per l'aggiornamento della banca dati catastale.

Il citato art. 2, comma 33, stabilisce che:

- in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, questa Agenzia, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli Uffici competenti (Direzioni Provinciali e Uffici Provinciali – Territorio di Napoli, Milano, Roma e Torino) e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento;
- i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale;

I Comuni interessati dai suddetti aggiornamenti saranno resi noti dall'Agenzia attraverso un apposito comunicato, per il quale è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024.

La Sogei ha già provveduto a elaborare centralmente le proposte di variazione culturale fornite da Agea e a registrare le variazioni negli archivi censuari del Catasto Terreni degli Uffici competenti per territorio. Quindi, ha predisposto gli elenchi comunali (file in formato .pdf) nei quali sono riportati, oltre agli identificativi catastali dell'intera particella o porzione di particella (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella ed eventuale Denominatore), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario, nonché l'eventuale simbolo di deduzione, se presente.

I suddetti elenchi sono già stati trasmessi, da questo Ufficio, ai rispettivi comuni per la loro pubblicazione nell'albo pretorio on line che dovrà avvenire a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione e fino ad almeno i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'apposito *comunicato*, richiamato dalla normativa citata in premessa. La pubblicazione del *comunicato* è prevista in data **31 dicembre 2021**, salvo diversa comunicazione.

In tale periodo i suddetti elenchi saranno anche consultabili presso gli Uffici Territoriali di questa Direzione Provinciale e gli sportelli catastali decentrati autogestiti della provincia (comuni di Cogoleto, Fascia e Moconesi).



Si ricorda che l'annotazione di stadio apposta alle particelle catastali in oggetto per motivare la variazione riporta anche, se forniti da Agea, i riferimenti alla domanda - contenente le informazioni sull'uso del suolo dichiarate e utilizzate da Agea per redigere la proposta di variazione colturale - che il soggetto interessato ha rivolto all'Organismo pagatore.

La *Richiesta di esercizio dell'autotutela – Variazioni colturali*, allegata alla presente, è resa disponibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione in Catasto per gli immobili in argomento, nel caso in cui abbiano osservazioni da formulare.

In merito alle suddette attività, qualora Codesti Ordini e Collegi Professionali lo ritenessero utile ed opportuno, questo Ufficio potrà trasmettere tali elenchi per la consultazione da parte dei propri iscritti.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al funzionario referente dello scrivente Ufficio, Geom. Angelo Rossi, tel. 0105548194 indirizzo e-mail [angelo.rossi02@agenziaentrate.it](mailto:angelo.rossi02@agenziaentrate.it).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (\*)

(Benedetto Pratesi)  
(firmato digitalmente)

(\*) firma su delega del Direttore Provinciale Michele Mollero)

<sup>1</sup><https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schde/fabbricatiterreni/variazioni-colturali/variazioni-colturali-online-ricerca-particelle>



**Direzione Provinciale di Genova**  
**Ufficio Provinciale di Genova - Territorio**

**Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali  
oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli  
organismi pagatori nell'anno 2024**

(ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni)

---

Nella *Gazzetta Ufficiale* del **31 dicembre 2024** è prevista la pubblicazione del comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l'aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell'anno 2024.

L'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell'anno 2024, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

**Come consultare gli aggiornamenti** - Gli elenchi delle particelle aggiornate<sup>1</sup> sono disponibili anche sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere consultati presso l'albo *on line* del Comune di competenza, nonché, previo appuntamento, presso la sede dell'Ufficio Provinciale Territorio sito in Via Cmillio Finocchiaro Aprile 1, previo appuntamento dal martedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

**In caso di incoerenza** - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell'aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell'eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

Genova, 18 dicembre 2024

---

<sup>1</sup> Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.